competenze degli Organi dell'Istituto, ciò alla luce delle innovazioni introdotte dall'art.17, comma 23, della legge n.127/1997.

E' da tenere presente, inoltre, che nel periodo in questione è stato assunto un impegno complessivo di 1.000 milioni a favore di società esterne per corsi di formazione connessi alla realizzazione del nuovo sistema contabile dell'Istituto.

Ammontano, invece, a circa 213 milioni le spese per consulenze legali esterne autorizzate dal Consiglio di Amministrazione in relazione a controversie in cui il Consiglio ha ritenuto opportuno rafforzare la difesa dell'Istituto assunta dalla propria Avvocatura, con l'apporto di qualificati avvocati esterni.

Inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario 2000 è emersa l'esigenza di istituire un nuovo capitolo cui sono stati imputati gli oneri, ammontanti a 1.500 milioni, da erogare alla Società di consulenza e assistenza cui affidare l'alienazione degli immobili ad uso residenziale, con l'espletamento di un pubblico incanto aggiudicato nel settembre 2000.

L'Istituto, anche in questo anno, si è avvalso di alcuni esperti in materia cartografica e tipografica e di periti per la verifica delle forniture e per accertamenti tecnici sulle pubblicazioni dell'Istituto, per i quali sono stati impegnati 36 milioni.

Infine, sono state impegnate, su apposito capitolo, spese straordinarie per circa 12.000 milioni, connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti, ai sensi dell'art.13 della legge n.448/1998, e per dare attuazione al relativo decreto interministeriale del settembre 2000, sulla seconda operazione c.d. di "cartolarizzazione".

Conclusivamente, la Corte, prendendo atto dell'entità del fenomeno e delle finalità che hanno motivato l'affidamento dei predetti incarichi, ancora una volta

raccomanda che il ricorso ad incarichi esterni sia mantenuto entro limiti rigorosi e ai casi strettamente indispensabili e particolari che non possono essere soddisfatti, per la mancanza di specifiche professionalità, dal personale e da strutture interne.

Va, inoltre, ribadito che, nel conferimento delle consulenze, l'Istituto è tenuto non soltanto al rispetto dei criteri prescritti dall'art.7 comma 6 del decreto leg.vo n.29/1993 e successive modificazioni, ma parimenti dei principi di economicità, di efficienza e di efficacia cui deve sempre essere improntata la sua attività.

Si rinnova, infine, l'invito all'Istituto affinchè, per ciascun incarico, sia acquisita la documentazione dell'attività svolta dai consulenti ai fini del necessario controllo, anche da parte del Collegio dei Sindaci, sulla congruità della stessa in relazione alla piena realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3.7 - Il contenzioso

Già nel corso del precedente referto la Corte ha evidenziato la grave situazione del contenzioso che interessa l'Istituto.

Al 31 dicembre 2000 risultano ancora giacenti 994.712 controversie nei diversi gradi di merito; a fronte delle 922.633 rilevate al 31 dicembre 1999 e delle 809.403 rilevate al 31 dicembre 1998.

1998	1999	2000
809.403	922.633	994.712

L'andamento del contenzioso, anche se in parte determinato da un più incisivo aggiornamento delle partite definite, appare tuttora in preoccupante crescita.

Nell'ambito del fenomeno, è possibile individuare le seguenti tipologie principali :

a) Giudizi per prestazioni pensionistiche : nel 2000 sono stati 249.653, di cui 22..637 per interessi e svalutazione (9,07%), 136.806 per adeguamento alle ripetute sentenze della Corte Costituzionale (54,80%). Nel 1999 erano stati 286.082, di cui 21.319 (7,45%) per interessi e svalutazione, 179.702 per adeguamento alle sentenze della Corte Costituzionale (62,81%); nel 1998 erano stati 297.330.

1998	1999	2000
297.330	286.082	249.653

b) Giudizi per prestazioni temporanee : nel 2000 sono stati 381.718, di cui 51.072 per interessi e svalutazione (13,38%), 142.347 per rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione (37,29%), 39.391 per calcolo del salario medio su talune prestazioni temporanee (10,32%).

Nel 1999 erano stati 359.320, di cui 44.129 per interessi e svalutazione, 153.164 per rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione; nel 1998 erano stati 314.722.

1998	1999	2000
314.722	359.320	381.718

Si tratta di un contenzioso "minore" quanto a valore e durata delle prestazioni ma in realtà "maggiore" quanto a numero di giudizi e di soccombenze per l'Istituto.

Basti pensare che esso rappresenta in media il 38% del contenzioso complessivo e determina le più elevate percentuali di soccombenza (mediamente l'80%), con costi giudiziali spropositati rispetto al valore degli interessi dedotti.

c) Giudizi per invalidità civile : nel 2000 sono stati 112.137 (11,32% del totale giacenze); al 31 dicembre erano 53.777. Sono dunque aumentati del 108.52%.

1998	1999	2000
___	53.777	381.718

Sulla crescita abnorme di questo contenzioso ha influito il d.lgs. 112/1998 e la posizione debole derivatane per l'Istituto, chiamato comunque a rispondere in giudizio, senza reale contraddittorio, di accertamenti, concessioni o negate concessioni operati altrove e da altri soggetti.

In prospettiva dovrebbe essere eliminata la frammentazione delle varie competenze, mediante l'attribuzione di esse all'Istituto, pure nel rispetto del principio del decentramento.

Infatti l'attuale disciplina prevede una funzione di erogazione trasferita ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS (art. 130, 1° comma, d.lgs. 112/1998), una funzione di concessione dei nuovi trattamenti trasferita alle regioni (2° comma d.lgs. citato), una funzione di accertamento sanitario, separata da quella di concessione dei trattamenti economici (art. 130, 3° comma d.lgs. citato) ed infine una distinta legittimazione passiva nei procedimenti relativi alla concessione delle prestazioni, rispettivamente in capo alle regioni ed all'INPS (art.130, comma d.lgs. citato).

Non semplifica poi il sistema delle diverse competenze l'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui nei procedimenti giudiziali finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile la legittimazione passiva spetta al Ministero del Tesoro, pure legittimato nelle controversie relative ai provvedimenti da esso assunti.

d) Nel 2000 i giudizi per opposizione giacenti sono stati 70.591, di cui 7.300 per pretese avversarie in punto di interessi. Nel 1999 erano stati 61.378 di cui 5.567 per pretese avversarie in punto di interessi; nel 1998: 43.402. La tendenza è quindi verso l'aumento.

1998	1999	2000
43.402	61.378	70.591

L'andamento è crescente ed è destinato ad aumentare per effetto del prevedibile incremento di opposizioni alle cartelle esattoriali.

e) Le cause per interessi e svalutazione

Nel 2000 risultano giacenti n. 216.056 giudizi per interessi e svalutazioni (su prestazioni pensionistiche, temporanee e rivalutazioni delle indennità di disoccupazione).

Trattasi di controversie determinate dal ritardo nel pagamento delle prestazioni e dall'omesso calcolo degli interessi, per le quali vi è, pertanto, una prospettiva di condanna certa in termini di spese giudiziali e di differenze, spesse volte irrisorie, per sorte e interessi.

La Corte reputa indispensabile la sollecita ricerca di soluzioni che impediscano questo contenzioso, che, oltre a nuocere all'immagine dell'Ente e rendere problematica l'attività dei suoi avvocati, rappresenta un costo che sovrasta in misura sproporzionata il valore economico delle prestazioni (si consideri che per i 216.056 giudizi in essere è prevedibile un esborso di Lire 324 miliardi per spese giudiziali, calcolato per un solo grado di merito e alla media di Lire un milione e mezzo per causa) e che, oltretutto, essendo foriero di possibile danno erariale, è da sottoporre alle valutazioni della competente Procura regionale della Corte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

f) Le aree interessate

Al 31 dicembre 2000 la più elevata litigiosità si registra in tre regioni : la Campania con 225.673 cause (il 23% del totale), la Puglia con 200.834 cause (il 20%), la Calabria con 124.704 cause (il 13%).

Seguono il Lazio con 93.414 controversie (il 9% del totale) e la Sicilia con 79.075 cause (l'8% del totale).

Per complessivi 723.700 che rappresentano il 72,75% del dato complessivo (994.712 cause).

Si può dunque affermare che la questione del contenzioso e dei suoi aspetti critici riguarda prevalentemente le suddette regioni e che le altre 14 regioni sono interessate residualmente per 271.012 giudizi (pari al 27,25% del dato complessivo).

g) Distribuzione degli avvocati nelle aree

Al 31 dicembre 2000 gli avvocati addetti al contenzioso (ma anche al recupero crediti e alla consulenza), sono complessivamente 335; al 31 dicembre 1999 erano 344 (+ 2,68%), al 31 dicembre 1998 erano 389 (+ 16,12%). L'organico, di recente determinato in 447 professionisti, risulta carente di 112 unità (pari al 25.06%).

Situazioni di grave criticità si registrano poi nelle regioni a più elevata litigiosità (Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Lazio).

Nel 2000 sono stati iniziati 262.954 giudizi.

Nel 1999 ne erano stati iniziati 263.885. Nel 1998 ne erano stati iniziati 264.974, dei quali 205.295 dalle controparti (77,48%) e 59.679 (22,52%) dall'Ente.

Le costituzioni dell'Istituto in giudizio sono state 205.649 nel 2000, 164.214 nel 1999, 159.799 nel 1998.

Le sentenze rese nel triennio 1998-2000 sono state 93.781 nel 2000, 56.207 nel 1999, 64.004 nel 1998, 113.282 nel primo semestre 2001.

Per cessata materia del contendere, nel 2000 sono state definite 86.265 cause; nel 1999 ne erano state definite 49.042, nel 1998: 51.962.

Su questi ultimi dati hanno influito le recenti leggi finanziarie, 662/1996 e 448/1998, recanti l'estinzione, con spese compensate, delle cause conseguenti alle pronunce n. 495/1993 e 240/1994 della Corte Costituzionale.

E' necessario che il riconoscimento e il soddisfacimento del diritto intervengano prima della causa per evitare la soccombenza e i relativi rilevanti costi (mediamente pari a Lire 1.500.000 a causa e per grado) che, moltiplicati per il numero delle cause, dà luogo ad esborsi valutabili in varie decine di miliardi di lire.

Conclusivamente la Corte ritiene che la materia del contenzioso – indubbiamente complessa per le varie componenti che sulla stessa incidono, certamente non ultima quella organizzativa – presenti pesanti criticità che pongono in risalto come :

- l'84% delle pratiche in trattazione derivano da contenzioso su prestazioni, compresa l'invalidità civile;
- i tempi lunghi di definizione delle cause da parte dell'Autorità Giudiziaria influiscono in maniera determinante sul livello delle giacenze;
- a fronte di tali situazioni, si è riscontrata fino ad ora l'assenza di una strategia gestionale volta a recuperare l'evidente situazione di crisi;
- la mancata integrazione delle procedure informatiche degli Uffici legali con quelle degli Uffici amministrativi. Per tale aspetto, di particolare rilievo appare quanto affermato recentemente dall'Ufficio Valutazione e Controllo strategico nel report sul fenomeno delle esecuzioni passive, laddove si evidenzia come " gli Uffici Legali e quelli Amministrativi sembrano vivere esistenze separate con la conseguenza che, frequentemente, durante un'azione di contenzioso, a giudizio ancora aperto, l'ufficio amministrativo di sua iniziativa può liquidare la prestazione in contestazione senza che l'ufficio legale ne venga a conoscenza; altrettanto frequentemente accade che la prestazione non venga liquidata perché

l'Ufficio amministrativo non ha conoscenza dell'avvenuta notificazione della sentenza".

La conoscenza dell'esistenza di tali pesanti situazioni di criticità nel contenzioso amministrativo e giudiziario dell'Istituto, risale a parecchi anni addietro e lo stesso Consiglio di indirizzo e vigilanza fin dal 1998 con la deliberazione n.20 del 31 luglio 2001, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2000, evidenziava l'aumento delle spese legali nella misura di circa il 60%, la pesante situazione delle esecuzioni passive come rilevata dall'indagine effettuata dall'Ufficio di Valutazione e Controllo strategico e dichiarava " sempre più avvertita l'esigenza che in tale area venga ridisegnato un impianto organizzativo supportato da una adeguata procedura informatica".

L'analisi sin qui condotta consente di affermare che gli strumenti deflattivi del contenzioso non hanno funzionato.

Il sistema dei programmi informatici non ha adeguatamente consentito adempimenti puntuali.

Il sistema dei ricorsi amministrativi, specie in punto di prestazioni temporanee, ha avuto solo effetti dilatori delle prestazioni ma non ha impedito l'aumento della litigiosità e gli esborsi per accessori e spese giudiziarie (è il caso della Puglia ma anche della Campania e della Calabria).

Ancora, l'attuale giudizio, modellato sullo schema del processo civile, con due gradi di merito e uno di legittimità non giova all'accertamento sollecito dei diritti azionati e, d'altra parte, il regime indistintamente gratuito delle spese esalta la tendenza alle liti oltre il limite della fondatezza e con effetti distorsivi sul funzionamento e sui costi della giustizia.

In tale contesto, la Corte ritiene che, in linea di massima, possano condividersi le seguenti misure di rimedio proposte dall'avvocatura dell'Ente e condivise dalla Commissione per la riforma del processo del lavoro istituita nel 2000 presso i Ministeri di Grazia e Giustizia e del Lavoro :

- una puntuale tecnica legislativa che riduca lo spazio ai dubbi interpretativi. In materia di prestazioni temporanee, di integrazioni al minimo e di sgravi una legislazione frammentaria e di emergenza ha dato luogo all'espansione patologica del contenzioso, finendo con l'attribuire al giudice non soltanto l'interpretazione ma addirittura la produzione della regola di diritto;
- una organizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente che consenta una gestione corretta dello spatium deliberandi e cioè del tempo per provvedere stabilito dalla legge, mediante l'utilizzo di procedure informatiche e lo scambio telematico delle notizie occorrenti per decidere ed adempiere.
- Una trasformazione dell'attuale sistema dei ricorsi amministrativi che si caratterizzi per talune garanzie (il contraddittorio, una collegialità presieduta da un soggetto terzo rispetto alle parti), in modo da rendere possibile la composizione amministrativa dei contrasti, evitando il giudizio.
- In tale direzione debbono essere pure eliminate le forme di incentivazione a ricorrere in sede amministrativa che determinano l'inflazione e l'inefficacia del rimedio amministrativo;
- Un giudizio con un solo grado di merito (che utilizzi gli accertamenti eseguiti ed eviti inutili rinnovazioni di accertamento) e con un grado di legittimità, limitato agli errori di diritto e alla mancanza assoluta di motivazione, con la previsione di forme di urgenza per la decisione delle cause seriali, aventi lo stesso oggetto e molteplicità di interessati.
- Al nuovo modello potrebbe essere esteso il principio della soccombenza in proporzione dei limiti di reddito e secondo i criteri contenuti nella nota decisione n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale.

3.8 Acquisizione d i beni e servizi

Il sistema degli approvvigionamenti e gli aspetti contrattuali.

In ambito INPS l'acquisizione di beni e servizi è disciplinata dal "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, forniture e servizi dell'I.N.P.S." approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 628 del 13 giugno 1995, attualmente oggetto di rivisitazione al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione delle norme che disciplinano la materia.

Il Regolamento in parola tende ad estendere il processo di decentramento in atto presso l'INPS anche in materia di spesa, così da allocare, in linea di principio, l'autonomia di spesa presso la Struttura che genera l'esigenza.

L'acquisizione di beni e servizi è, in sostanza, decentrata a livello di Regione e di Sede mentre la Direzione Centrale Approvvigionamento, Logistica e Gestione Patrimonio provvede ad acquisire le strumentazioni ed i servizi necessari a soddisfare le esigenze della Sede Centrale.

La predetta Direzione Centrale, inoltre, provvede alla stipula di convenzioni che hanno valenza sull'intero territorio (es. forniture di modulistica destinata ad essere utilizzata attraverso procedure automatizzate, ecc.) ovvero all'acquisto di beni per i quali è necessario assicurare una specifica ed uniforme caratterizzazione.

La stessa Direzione cura anche l'acquisizione di quei beni individuati con specifici provvedimenti del Consiglio di Amministrazione che, per esigenze di compatibilità di sistema, di uniformità o per conseguire particolari economie di scala, il predetto Organo ritiene utile siano oggetto di un'unica gara, a carattere nazionale, accentrata presso la predetta Direzione (es. fornitura di carta per fotoriproduttori, per stampanti in off-set, apparecchiature medicali, ecc.).

La Direzione Centrale Approvvigionamenti, assicura, inoltre, la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie necessarie per le locazioni degli immobili utilizzati dall'Istituto per uso strumentale ed esperisce, altresì, le procedure concorsuali relative ai lavori, sia ordinari che straordinari, afferenti gli immobili della Direzione Generale.

Gli interventi in argomento presuppongono che, a monte, sia stato deliberato il bilancio preventivo dell'Istituto, nonché i relativi budget e piani analitici di riferimento, da parte del Consiglio di Amministrazione e che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

L'attribuzione delle risorse finanziarie, ispirata alla logica del massimo decentramento, come si è detto, è disposta dal Direttore Generale che attribuisce alle Sedi Regionali ed ai Direttori Centrali le risorse di bilancio, per la parte di competenza.

Le Direzioni Regionali, successivamente, provvedono a ripartire dette risorse finanziarie alle varie unità operative presenti sul territorio.

Con deliberazione n. 1014 del 27 luglio 1995 il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, individuato, distintamente per Direzioni Centrali, Direzioni Regionali e Sedi le tipologie ed i limiti massimi di spesa per i quali è ammesso il ricorso al sistema in economia.

E' da osservare, ancora, che nei casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata multipla ed al sistema in economia l'Istituto si avvale di elenchi delle ditte (art. 55 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, forniture e servizi dell'I.N.P.S.") tenuti dagli uffici centrali (Direzione Centrale Approvvigionamenti, Logistica e Gestione Patrimonio) e periferici, elenchi che sono

costantemente aggiornati e revisionati al fine di assicurare la più ampia concorrenzialità fra i partecipanti alle gare.

Nel 2000 la Direzione Centrale Approvvigionamenti, Logistica e Gestione Patrimonio risulta aver emesso n. 854 ordinativi di pagamento per un importo complessivo di circa 136 miliardi, a fronte di n. 900 ordinativi predisposti nel 1999 per un importo complessivo di circa 116 miliardi.

Le Strutture periferiche hanno sostenuto spese nell'anno 2000 per £. 425 miliardi circa, a fronte dell'importo di £. 440 miliardi circa utilizzato nel 1999.

Forme di aggiudicazione utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi

Occorre, anzitutto, rilevare che l'Istituto ha fatto ricorso al sistema delle gare nel 34,61% dei casi e che tra i diversi sistemi di aggiudicazione, circa nel 33% dei casi, ha utilizzato, sia a livello centrale che periferico, la forma della licitazione privata.

Il ricorso all'Appalto concorso, è stato invece pari soltanto allo 0,29%, ciò sia per la specificità della materia che per il ridotto campo di applicazione di tale forma di contrattazione.

Analogamente anche il ricorso all'Asta Pubblica è risultato assai limitato nel corso dell'anno 2000 essendo stata utilizzata solo nell'1,32% delle gare espletate.

Assai ampio, per contro, è stato il ricorso, sia dalle Strutture centrali che da quelle periferiche, alla "trattativa privata" con la quale sono stati conclusi il 43% circa dei contratti posti in essere dall'Istituto.

L'avvalersi di tale forma di contrattazione ha consentito di operare con maggiori margini di discrezionalità nella scelta del contraente, peraltro rimanendo, tranne che per alcuni casi, nei limiti previsti dal citato regolamento per l'esecuzione delle opere e forniture.

Ed invero nella più parte dei casi il ricorso alla trattativa privata ha essenzialmente riguardato la locazione degli uffici, così come del resto prevede la legge, la concessione di utenze (acqua, luce, telefono ecc.) riguardanti soggetti che agiscono in sostanziale regime di monopolio, nonché i contratti per i quali il ricorso alla licitazione privata non è andata a buon fine.

Tanto rilevato, in via generale, la Corte non può omettere di richiamare i competenti organi dell'Istituto al più attento utilizzo di tale sistema e, limitatamente a casi in cui siano presenti le condizioni previste dalle vigenti norme e, soprattutto dopo ad una attenta verifica della ricorrenza e compresenza di tutti i presupposti, che in concreto legittimano il ricorso a tale procedura.

Il problema contrattuale del call –center

Nel contesto generale sopra esaminato, un cenno particolare merita la vicenda del contratto stipulato dall'Istituto, a trattativa privata, con la Società Telecom Italia s.p.a. con il quale è stato integrato ed ampliato, in modalità call-center, il servizio INPS – Informa, già affidato alla medesima Società.

Il servizio INPS-Informa, costituito nell'ambito del sistema telefonico Pluritel, fu affidato nel 1996 alla Società Telecom Italia che allora erogava, in regime di monopolio, servizi telefonici automatizzati a risposta predefinita. Con le stesse motivazioni, nello stesso periodo, anche il Ministero delle Finanze e l'INAIL attivarono il medesimo servizio con la Società Telecom.

Il sistema Pluritel, basato sull'utilizzo del sistema telefonico, si proponeva come uno strumento idoneo per gestire il contatto tra gli utenti interessati e l'INPS, mettendo a loro disposizione, interattivamente, il sistema informatico dell'Istituto con le sue banche dati.

Nel 1999, considerate le esigenze delle Sedi ed Agenzie in merito ai servizi informativi da prestare all'utenza ed in considerazione dell'analisi positiva dei dati relativi al servizio INPS-Informa, l'Istituto valutò che tale sistema poteva essere ampliato ed integrato sì da migliorare considerevolmente le prestazioni, implementando il sistema stesso con le modalità call-center, in quanto integrare gli automatismi di risposta esistenti con una assistenza telefonica specifica e personalizzata da parte di operatori dedicati avrebbe comportato:

- un sensibile miglioramento dei servizi resi all'utenza ed un valore aggiunto all'immagine dell'Istituto;
- una concreta possibilità per il cittadino o per l'azienda di avere un servizio, su ventiquattro ore, senza spostamenti fisici e senza orari di sportello.

La prospettiva di tale ampliamento della retefonia dati, che già fin dal 1998, ancorché in modo alquanto generico, era stata portata a conoscenza degli Organi deliberativi dell'Ente, fu sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto da parte del Direttore Generale, nella seduta del 21 luglio 1999.

Successivamente, il C.d.A, il 1° dicembre 1999 , in sede di esame del preventivo 2000, con il parere favorevole del Direttore Generale, si espresse positivamente sull'iniziativa intrapresa dalla tecnostruttura ed autorizzò uno stanziamento aggiuntivo di lire 33 miliardi.

La scelta della procedura negoziata, nella specie la trattativa privata con la Società Telecom, già gestore del Servizio INPS-Informa, per la realizzazione del servizio in modalità call-center, fu fondata sulla circostanza che, essendo la Telecom l'unica Società, in quel momento, in grado di assicurare il servizio necessario per le esigenze dell'Istituto, anche in relazione alla diffusione del Servizio su tutto il territorio nazionale, ricorressero nella fattispecie le condizioni previste dall'art.7, comma 2, lettera B del decreto legislativo n.157/1995 e quelle di cui all'art. n.85 del Regolamento di contabilità dell'Istituto stesso.

Pertanto, l'Istituto, in data 4 febbraio 2000, ha stipulato un nuovo contratto con la Società Telecom, per un importo complessivo di aggiudicazione di lire 146.400.000.000.

Va segnalato, che in relazione alla procedura di aggiudicazione, tramite trattativa privata, dell'appalto suddetto, il Collegio Sindacale ebbe ad esprimere alcune riserve oggetto poi di una circostanziata segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei conti, che ha instaurato un'indagine per valutare la sussistenza di eventuali danni erariali. Analoga indagine è stata iniziata dalla Procura della Repubblica di Roma su eventuali aspetti della questione, penalmente rilevanti.

Il Collegio ha rilevato, in particolare, che la Società Telecom, pur restando una società leader nel settore delle comunicazioni, con elevato grado di affidabilità, non opera più in regime di monopolio ma di libero mercato, per cui, anche in considerazione del rilevante onere contrattuale, l'Istituto non avrebbe potuto esimersi